

## **Verbale della Seduta Consiliare del 11 gennaio 2019**

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 14.00 si è riunito presso la sede del COA nel Palazzo di Giustizia di Tivoli il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, su convocazione epistolare via pec del Presidente e del Segretario sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni amministrative;
2. Eventuali e varie;

nelle persone degli Avvocati:

Avv. David BACECCI Presidente presente;  
Avv. Eliana LELLI Consigliere Segretario presente;  
Avv. Antonio TODERO Consigliere Tesoriere presente;  
Avv. Giuseppe AMICUCCI Consigliere presente;  
Avv. Lamberto DE ANGELIS Consigliere presente;  
Avv. Narcisa Roxana STOINOIU Consigliere presente;  
Avv. Fabiola SALVATI Consigliere presente;  
Avv. Monica ROSSI Consigliere presente;  
Avv. Sebastiano BRIGANTI Consigliere presente;  
Avv. Simone ARIANO Consigliere presente;  
Avv. Laura FIORAMANTI Consigliere presente.

Alle ore 14,15, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si passa all'esame dei punti all'O.D.G.:

### **2. Determinazioni amministrative**

Vista l'istanza Prot. A131 del 09.01.2019 dell'Avv. – **omissis** - per l'ottenimento di esonero dalla formazione continua, il COA, vista la documentazione allegata, le disposizioni del CNF in materia e le Linee guida adottate, autorizza l'esonero dalla formazione continua a far data da gennaio 2018 e sino a dicembre 2019 con la riduzione di n. 2 crediti al mese.

**Esonero crediti  
formativi**

Previa assegnazione, si esaminano le istanze di Ammissione al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato.

Il COA delibera l'**ammissione** delle seguenti istanze di patrocinio a spese dello Stato come da separati atti:

**Istanze P.S.S.**

- Prot. A164 del 10.01.2019 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. Stoinoiu;
- Prot. A108 del 08.01.2019 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. Stoinoiu;
- previo allontanamento del Consigliere – **omissis** -, Prot. A213 del 11.01.2019 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. Stoinoiu;

- Prot. A126 del 08.01.2019 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. Stoinoiu;
- Prot. A88 del 07.01.2019 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. Stoinoiu;
- Prot. A87 del 07.01.2019 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. Stoinoiu;
- Prot. A157 del 04.01.2019 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. Stoinoiu;
- Prot. A7550 del 06.12.2018 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. De Angelis;
- Prot. A168 del 10.01.2019 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. Fioramanti;
- Prot. A122 del 08.01.2019 presentata da – **omissis** -- Cons. Istr. Fioramanti;

Il COA delibera la revoca della seguente istanza:

- Prot. A7932 del 20.12.2018 e A 47 del 03.01.2019 presentate dall'Avv. – **omissis** - nell'interesse della Sig.ra – **omissis** -- per sopraggiunto superamento dei limiti reddituali a seguito di variazione dello stato di famiglia - Cons. Istr. Stoinoiu;

Vista l'istanza Prot. A144 del 9.01.2019 della Dott.ssa – **omissis** -per la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il COA, esaminata la richiesta e non sussistendo procedimenti disciplinari a carico della predetta, delibera la cancellazione come da separato atto.

Vista l'istanza prot. A117 del 8.01.2019 del dott. – **omissis** -per l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Tivoli, il COA, viste le autocertificazioni e la documentazione prodotta, delibera l'iscrizione nell'albo degli avvocati come da separato atto.

**Iscrizione Albo Avvocati**

Vista l'istanza prot. A202 del 11.01.2019 del dott. – **omissis** -per l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Tivoli, il COA, viste le autocertificazioni e la documentazione prodotta, delibera l'iscrizione nell'albo degli avvocati come da separato atto. Stante quanto sopra, il Coa ne delibera altresì la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

**Iscrizione Albo Avvocati  
e cancellazione Registro  
Praticanti**

Vista l'istanza prot. A204 del 11.01.2019 della dott.ssa – **omissis** -per l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Tivoli, il COA, viste le autocertificazioni e la documentazione prodotta, delibera l'iscrizione nell'albo degli avvocati come da separato atto. Stante quanto sopra, il Coa ne delibera altresì la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Vista l'istanza prot. A173 del 10.01.2019 del dott. – **omissis** -per l'iscrizione nel

**Iscrizione Registro dei  
Praticanti**

Registro dei Praticanti, il COA, viste le autocertificazioni e la documentazione prodotta, delibera l'iscrizione nel registro dei praticanti come da separato atto.

Vista la richiesta Prot. A196 del 11.01.2019 presentata dalla dipendente – **omissis** - di n. 1 giorno di ferie per la data del 21/01/2019, il COA ne prende atto.

**Permesso dipendenti**

Vista la richiesta Prot. A140 del 09.01.2019 presentata dalla dipendente – **omissis** - di n. 1 ora di permesso per la data del 09/01/2019, il COA ne prende atto.

**Permesso dipendenti**

Vista l'istanza prot. A54 del 4.01.2019 della dott.ssa – **omissis** -per il rilascio di nullaosta al trasferimento presso l'ordine degli avvocati di Roma, il COA, stante l'assenza di procedimenti disciplinari, autorizza il rilascio del nullaosta.

**Nullaosta trasferimento**

Vista l'istanza prot. A171 del 10.01.2019 dell'Avv. – **omissis** -per il rilascio di certificato attestante l'esercizio della professione di avvocato per l'iscrizione nell'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori, il COA, vista l'autocertificazione prodotta, autorizza il rilascio del certificato richiesto.

**Certificazione per  
iscrizione Cassazionista**

### **3.Varie ed eventuali**

Il Consigliere Amicucci chiede che venga inserita all'ordine del giorno per la discussione la propria richiesta sottoscritta anche dal candidato alle elezioni COA, Avv. Erminio Colazingari, di rinvio delle elezioni forensi del COA di Tivoli, già fissate per i giorni 18 e 19 gennaio 2019, in ragione dello stato di incertezza determinatosi all'esito della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite sulla incandidabilità / ineleggibilità dei consiglieri che hanno già svolto due mandati consecutivi. Dopo l'illustrazione della richiesta, il Consigliere si allontana.

I Consiglieri Bacecci, Lelli, Todero, Rossi, Stoinoiu, Salvati e De Angelis preliminarmente evidenziano:

- Che, il Consiglio dell'ordine degli avvocati secondo quando ribadito anche dall'ANAC nell'adunanza del 28.06.2017 ha natura di ente pubblico non economico ad appartenenza necessaria;
- Che, con comunicato stampa n. 37 del 10 gennaio 2018 del Consiglio dei Ministri, è stata divulgata l'approvazione di un decreto legge, contenente interpretazione autentica della norma di cui alla legge n. 113/2017 in conformità ai principi espressi dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
- Che, in tale decreto legge è prevista la facoltà di svolgere le elezioni forensi entro il mese di luglio 2019.

- Che, l'Ordine degli Avvocati di Tivoli ha già fissato le elezioni per i giorni 18 e 19 gennaio 2019 e non ritengono sussistere gravi motivi per differire le elezioni, risultando candidati quattordici colleghi in numero sufficiente a ricoprire il numero dei consiglieri dell'ordine.
- Che, il rinvio delle elezioni così come richiesto si ritiene altresì inopportuno non rappresentando le allegazioni e deduzioni avanzate dagli istanti quei gravi motivi in forza dei quali il Presidente ed il COA possono procedere al differimento delle elezioni forensi e, tra l'altro, sono da ritenersi superate dal citato decreto legge.

I Consiglieri Bacecci, Lelli, Todero, Rossi, Stoinoiu, Salvati e De Angelis, valutato altresì che in seguito alla delibera di indizione delle elezioni, hanno ufficialmente presentato la propria candidatura per l'elezione a consiglieri dell'ordine degli avvocati nelle prossime elezioni rilevano:

- di trovarsi, in ragione della loro candidatura, in conflitto di interessi rispetto a qualsiasi discussione o votazione in materia elettorale;
- che, è giurisprudenza costante del Consiglio di Stato quella secondo cui la *ratio* dell'obbligo di astensione va ricondotta al principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa, principio che va applicato ogni qualvolta esista un collegamento tra deliberazione e interesse del votante, pur quando la votazione non possa avere un altro apprezzabile esito o quando anche tale scelta sia in concreto la più utile e opportuna per l'interesse pubblico (Cons. St. V, n. 670 del 7.6.1993; Sez. IV, n. 162 del 22.2.1994).
- che, in relazione a tali regole, derivanti da un principio generale di civiltà giuridica, ove una posizione di incompatibilità sussista in seno a un determinato organo, essa è sufficiente di per sé a determinare l'illegittimità dell'atto adottato.
- Che, la semplice presenza dei membri incompatibili è sufficiente a ingenerare il legittimo sospetto di parzialità nello svolgimento dell'azione amministrativa con un giudizio che deve essere posto *ex ante* e non *ex post* alla determinazione adottata, ragione per cui la non osservanza del dovere di astensione in un Collegio deliberante inficia la determinazione stessa e tutti i successivi atti del procedimento, ivi compreso il provvedimento finale, a prescindere da eventuali altri vizi,

alla cui esistenza non potrebbe essere condizionata la validità dell'impugnativa sotto il profilo dell'interesse.

Per quanto esposto, i Consiglieri Bacecci, Lelli, Todero, Rossi, Stoinoiu, Salvati e De Angelis, in ragione della loro candidatura alle prossime elezioni per l'elezione dei consiglieri dell'ordine degli avvocati di Tivoli, dichiarano di astenersi dalla discussione e votazione del punto posto all'ordine del giorno dal consigliere Amicucci, lasciando l'aula consiliare per evitare che la loro presenza alla discussione possa ingenerare il legittimo sospetto di parzialità della pubblica amministrazione.

A questo punto, il Presidente ed il Segretario uscenti invitano i Consiglieri anziani ad assumere la presidenza ed il segretariato dell'assise ed a verificare la sussistenza del numero legale, dichiarando, se del caso, lo scioglimento dell'assemblea.

Assume la carica di Presidente il Consigliere Ariano, mentre assume la carica di Segretario il Consigliere Fioramanti.

I Consiglieri Ariano, Fioramanti e Briganti, pur volendo replicare in quanto in completo disaccordo sulla questione sollevata del conflitto di interesse, a loro avviso insussistente, prendendo atto della mancanza del quorum dichiarano chiusa la seduta.

Alle ore 15,40 **il Presidente** dichiara chiusa la seduta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
Avv. Laura Fioramanti

IL PRESIDENTE F.F.  
Avv. Ariano Simone